

Regolamento REACH – Database SCIP

Processo di revisione Regolamento REACH

La Strategia sulle sostanze chimiche per la sostenibilità, adottata dalla Commissione europea il 14 ottobre 2020, elenca una serie di misure per raggiungere l'ambizione dell'UE di un ambiente privo di sostanze tossiche e costituisce una componente chiave del Green Deal europeo. La strategia riconosce la necessità di una revisione mirata della legislazione REACH per raggiungere i suoi obiettivi. La Commissione sta ora raccogliendo tutti i dati, decidendo le "opzioni preferite" e redigendo il documento di lavoro dei servizi della Commissione con la valutazione d'impatto. La consultazione pubblica sulla revisione del REACH è stata aperta ai commenti dal 20 Gennaio 2022 al 15 aprile 2022.

Le prossime fasi del [processo di revisione](#) sono le seguenti:

- Q3-2021 – Q3-2022: consultazioni mirate delle parti interessate e workshop di supporto;
- Q3-2022: redazione legale di una proposta di revisione di REACH basata sulle "opzioni preferite";
- Q3/Q4-2022: pubblicazione della valutazione d'impatto;
- Q1-2023: adozione della proposta da parte della Commissione.



Gli obblighi REACH

L'acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) si riferisce al regolamento concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Il vincolo La produzione o l'importazione all'interno del SEE di almeno una tonnellata all'anno di una sostanza chimica va registrata nella banca dati REACH. Le sostanze non registrate non possono essere commercializzate o utilizzate. Il regolamento REACH interessa:

- i produttori che vendono direttamente o forniscono a terze sostanze chimiche
- gli importatori che com prano da paesi extra UE singole sostanze chimiche o miscele oppure prodotti finiti, come vestiti, mobili o articoli di plastica
- i distributori che tengono in magazzino o collocano sul mercato sostanze chimiche o loro miscele
- gli utilizzatori a valle che impiegano le sostanze o le loro miscele nell'esercizio di attività industriale o professionale.

I produttori e gli importatori che registrano queste sostanze devono mostrare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) come usarle in condizioni di sicurezza e informare tramite una scheda di dati di sicurezza gli utilizzatori potenziali nella catena di approvvigionamento delle eventuali misure di gestione del rischio da adottare.

Gli utilizzatori a valle devono rispettare altri obblighi, il più importante dei quali è adottare le misure di gestione del rischio indicate nelle schede di dati di sicurezza. Occorre verificare che gli usi figurino nel fascicolo di registrazione e contattare i fornitori e i clienti della catena di approvvigionamento.

Il REACH stabilisce le procedure per la raccolta e la valutazione delle informazioni sulle proprietà delle sostanze e sui pericoli che derivano da esse. Le aziende sono tenute a registrare le sostanze e a tale fine devono collaborare con le altre aziende che stanno eseguendo la registrazione della stessa sostanza. L'ECHA riceve le singole registrazioni e ne valuta la conformità normativa, mentre gli Stati membri dell'UE valutano le sostanze selezionate al fine di chiarire le preoccupazioni iniziali per la salute umana e per l'ambiente. Le autorità e i comitati scientifici dell'ECHA valutano se è possibile gestire i rischi che derivano dalle sostanze. Le autorità possono vietare le sostanze pericolose se i rischi derivanti non sono gestibili e possono anche decidere di limitare un uso o di renderlo possibile solo previa autorizzazione.

▪ **Sostanze estremamente preoccupanti**

Le "sostanze altamente problematiche" (SVHC, Substances of Very High Concerns) inserite nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazioni non possono essere immesse nel mercato né utilizzate dopo una determinata data di scadenza, a meno che non venga concessa un'autorizzazione per un loro uso specifico. L'autorità responsabile dell'attuazione del regolamento REACH è l'ECHA (European Chemical Agency), con sede ad Helsinki, in Finlandia. Sono state ricevute richieste per identificare nuove SVHC in relazione a:

- melamina (CE 203-615-4, CAS 108-78-1)
- 4,4'-sulfonildifenolo (CE 201-250-5, CAS 80-09-1)
- acido perfluoroeptanoico e suoi sali (CE -, CAS -)

La Candidate List di SVHC contiene ora 224 voci relative a sostanze chimiche che possono danneggiare le persone o l'ambiente.

→ **CROMO**

Il 18 dicembre 2020 la Commissione Europea ha finalmente adottato la decisione finale sull'autorizzazione per 5 dei sei usi del cromo triossido (EC 215-607-8; CAS 1333-82-0) per i quali il consorzio CTACSub aveva presentato domanda di autorizzazione nel maggio 2015. Questi usi sono: Uso 1 (Formulazione degli usi 2, 4, 5 e 6), Uso 2 (Cromatura dura a spessore), Uso 4 (Trattamenti superficiali diversi da uso 2 o uso 3 – specifico per l'industria aeronautica e Aerospaziale), Uso 5 (Trattamenti superficiali diversi dalla passivazione di acciaio stagnato – Altra industrie), Uso 6 (Passivazione di acciaio stagnato (ETP)).

Il periodo di revisione di cui all'articolo 60, paragrafo 9, lettera e), del regolamento (CE) n. 1907/2006 scadrà il 21 settembre 2024. La decisione sull'autorizzazione non include l'uso 3 – Cromatura funzionale con carattere decorativo.

Per quanto riguarda l'Uso 3, il 24 settembre 2020 CTACSub ha presentato all'ECHA un Piano di Sostituzione come richiesto dalla Commissione europea, basato sul contributo di oltre 870 Utenti a valle. L'ECHA ha iniziato a valutare questo piano di sostituzione. Successivamente, la Commissione deve decidere in merito all'autorizzazione sulla base del parere del comitato SEAC dell'ECHA e in seguito al voto del comitato REACH composto dai rappresentanti degli Stati membri.

→ **PIOMBO**

L'ECHA ha incluso il piombo metallico nella sua bozza di 11a raccomandazione per l'autorizzazione, con una consultazione pubblica aperta fino al 2 maggio 2022. La Commissione ha inoltre richiesto informazioni sulle possibili conseguenze socioeconomiche dell'assoggettamento del piombo metallico all'obbligo di autorizzazione REACH.

Le possibili fasi successive sono:

- Discussioni e formazione di pareri - Comitato degli Stati membri (MSC) dell'ECHA (4° trimestre 2022 - 1° trimestre 2023)
- 11a raccomandazione finalizzata e inviata alla Commissione (entro aprile 2023)
- Modifica dell'Allegato XIV (target date: 2025)
- Ultima data di applicazione (target date: 2026)

▪ **SCIP DATABASE**

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha infine lanciato il database SCIP il 28 ottobre 2020 e i fornitori sono tenuti a presentare le notifiche SCIP dal 5 gennaio 2021.

Si ricorda che "SCIP" è il database per le informazioni sulle sostanze preoccupanti in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti), istituito ai sensi della Direttiva quadro sui rifiuti. L'ECHA ha rilasciato un nuovo pacchetto che si allinea a ogni inserimento di sostanze aggiuntive nella Candidate List. Questo aiuta i produttori a creare notifiche SCIP che includono le nuove sostanze.

Da gennaio 2021, quasi 7000 aziende hanno notificato oltre 7 milioni di articoli contenenti sostanze estremamente problematiche.



SCIP leaflet it - ECHA

La banca dati SCIP mira ad approfondire la conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenute in articoli e prodotti lungo il loro intero ciclo di vita, anche nella fase in cui diventano rifiuti.

Inoltre, la banca dati:

mira a ridurre le sostanze pericolose contenute nei rifiuti, incoraggia la sostituzione di tali sostanze con alternative più sicure, contribuisce a una migliore economia circolare.

Le informazioni presenti nella banca dati SCIP aiutano i gestori di rifiuti a migliorare le pratiche di gestione dei rifiuti e promuovono l'uso dei rifiuti come risorse.

I consumatori possono trarre vantaggio da una maggiore conoscenza delle sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti. Ciò li aiuterà a compiere scelte più consapevoli quando acquistano i prodotti e promuoverà il loro «diritto di chiedere informazioni».